

Allegato "B" al n. 47987/25832 Rep.

FARSI PROSSIMO ONLUS Società Cooperativa Sociale

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1) Denominazione

È costituita una società cooperativa sociale denominata:

“FARSI PROSSIMO ONLUS Società Cooperativa Sociale”

Art. 2) Sede

La Cooperativa ha sede in Milano.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, unità locali e uffici di rappresentanza.

Art. 3) Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100.

Tale termine potrà essere prorogato, a norma di legge, anche prima della scadenza, a seguito di deliberazione dell'assemblea con le maggioranze di cui all'art.43.3 del presente statuto, salvo in questa ipotesi il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 4) Scopo

4.1 La Cooperativa, senza finalità di lucro, è promossa nell'ambito delle attività della Fondazione Caritas Ambrosiana con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e sociale, in vista della formazione integrale dell'uomo, della integrazione sociale, della cura e presa in carico di soggetti deboli attraverso:

la gestione di servizi socio-sanitari, socio-riabilitativi, assistenziali ed educativi, comprensivi anche di interventi terapeutici-riabilitativi e di reinserimento sociale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma primo, punto a) della Legge 8 novembre 1991 nr. 381;

lo svolgimento di attività diverse quali le attività agricole, industriali, commerciali o di prestazione di servizi, comunque finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, primo comma, punto b) della Legge 8 novembre 1991 nr. 381.

La Cooperativa si prefigge di attuare tutte la attività necessarie ed utili alla promozione pastorale e culturale della carità, mantenendo lo spirito, le finalità e la cultura della Fondazione Caritas Ambrosiana.

Essa è retta dai principi della mutualità di cui al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 nr. 1577 e dalla Legge 8 novembre 1991 nr. 381 e successive modificazioni e integrazioni.

La Cooperativa sviluppa ed opera secondo principi di mutualità sia esterna che interna. Come nel seguito illustrato, la mutualità esterna è realizzata attraverso il rapporto con il territorio, la messa in rete delle proprie attività e lo stretto rapporto di operatività, informazione e promozione con la comunità, sia civile che ecclesiale. L'impegno per la mutualità interna si esplicita tra l'altro con l'attiva ricerca della partecipazione e il coinvolgimento dei propri soci all'attività sociale ed imprenditoriale della Cooperativa medesima.

4.2 Nell'ambito dello scopo come sopra declinato la Cooperativa si propone:

- di promuovere presso le comunità civili ed ecclesiali gli interventi di risposta al bisogno, la loro integrazione con le strutture del territorio, la loro interazione con

le comunità per un'effettiva integrazione dei soggetti, la loro funzione di sensibilizzazione e ricerca di modelli innovativi e sperimentali per rispondere in maniera adeguata e significativa alle diverse forme di povertà manifestate;

- di promuovere, anche tramite l'inserimento lavorativo, l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, minori, anziani, tossicodipendenti, alcolisti, malati terminali, extracomunitari e quanti altri possano essere riconosciuti dalla società come persone svantaggiate o in stato di emarginazione;

- di promuovere e/o intraprendere iniziative formative e di sensibilizzazione per concorrere alla crescita nella comunità territoriale della sensibilità alla solidarietà e alla condivisione, nello spirito della Caritas Ambrosiana;

- di fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali;

- di operare con terzi al fine di allargare le potenzialità delle proprie attività e di consentire ad esse un effetto moltiplicatore, inserendole in una rete di attività lavorative a servizi.

Art. 5) - Oggetto

5.1 La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in Italia ed all'estero, con particolare riferimento al territorio pastorale della Diocesi di Milano, attraverso la gestione di servizi e interventi specializzati ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, primo comma, punto a) della Legge 8 novembre 1991 nr. 381 e attraverso la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, primo comma, punto b) della Legge 8 novembre 1991 nr. 381, resi ai propri soci e/o utenti dei servizi stessi che si trovino in stato di bisogno, che siano emarginati e/o a rischio di emarginazione e devianza: minori, anziani, famiglie, donne maltrattate e/o vittima della tratta, migranti e richiedenti asilo, profughi e rifugiati, senza dimora, persone affette da condizioni e/o malattie invalidanti che compromettano il soma e/o la psiche, persone con problemi di dipendenza e in genere persone povere ed emarginate, attivando le più opportune forme di intervento.

5.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività che afferiscono alla lettera a) dell'art. 4.1:

1) l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative e terapeutico-riabilitative anche a carattere continuativo, residenziale, semiresidenziale e di assistenza domiciliare, a favore di soggetti in stato di bisogno e anche per conto di privati e di enti pubblici;

2) la stipula di convenzioni con istituti, enti pubblici e privati aventi per oggetto interventi a carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, terapeutico-riabilitativo, di cura, di assistenza e di reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati, devianti e/o comunque svantaggiati;

3) l'attività di consulenza, progettazione, formazione e aggiornamento anche professionale, svolte di iniziativa propria o in convenzione con enti pubblici e privati;

4) la gestione di comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite (anche a carattere familiare) e di servizi socio-sanitari e socio-educativi per minori e adolescenti sottoposti a provvedimenti civili, amministrativi o penali emanati dal tribunale per i minorenni;

5) la gestione di centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, comunità terapeutiche e strutture di prima accoglienza per le persone in stato di bisogno, ivi compresi richiedenti

asilo, immigrati, rifugiati;

6) la gestione di attività di accoglienza per migranti sanitari;

7) la gestione di centri diurni e residenziali e di altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

8) la gestione di strutture alberghiere, casa vacanze e campeggi, aperti a singole famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale e purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;

9) l'erogazione di servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, infermieristici, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, di cura, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

10) la gestione di centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap e di centri socio-riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di aiuto personale, nonché la gestione di interventi mirati verso le persone con handicap in situazioni di gravità, che valorizzano le abilità di ogni persona e agiscano sulla globalità delle situazioni di handicap;

11) la gestione di case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, case protette, case albergo, consultori, dormitori, case famiglia, attività connesse con il c.d. "dopo di noi", mense e lavanderie;

12) la gestione di servizi di ambulanza, di telesoccorso, di telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di telemedicina;

13) la gestione di palestre anche a scopo terapeutico, di piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno marine e montane, campeggi, ostelli, parchi Robinson e ludoteche;

14) la gestione di strutture scolastiche e parascolastiche e di servizi ausiliari di collegamento e/o l'attivazione di servizi didattici e/o formativi, informativi, di servizi al lavoro, di servizi abitativi e culturali quali a titolo esemplificativo nidi, micronidi, nidi famiglia, nidi aziendali, scuole dell'infanzia e servizi 0-6 anni, istruzione di ogni genere e grado, sostegno scolastico, tutela minori, spazi gioco, centri prima infanzia, baby-sitting/nursery, servizi di intrattenimento e spazi di socializzazione adulti/bimbi, ludoteca, animazione, organizzazione e gestione di attività educative/integrative, extra scolastiche, di ricreazione e del tempo libero, centri estivi, centri di aggregazione e di socializzazione, campus;

15) l'erogazione di formazione, seminari, master, lifelong learning anche in modalità e-learning, a distanza o all'aperto, rivolta a minori e adulti o finalizzati alla formazione del personale docente;

16) il trasporto conto terzi;

17) la gestione di attività di housing sociale che contribuiscano a risolvere il problema abitativo di famiglie e persone, con specifico riferimento alle situazioni di svantaggio economico, rivolte a titolo esemplificativo a studenti, lavoratori fuori sede e/o a soggetti in situazione di svantaggio sociale, attraverso percorsi di accompagnamento socio-educativo e di inserimento sociale

18) l'organizzazione e la gestione di attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. A tal fine la Cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici, su qualsiasi supporto tecnico e

tecnologico, nonché organizzare congressi, conferenze, concerti ed altre manifestazioni promozionali;

19) la gestione di attività di ortoterapia, onoterapia, altre pet-therapy e interventi assistiti con gli animali, come tecniche di intervento terapeutico e/o educativo per minori, anziani, adulti e soggetti con disagio e disabilità momentanea e permanente, orti didattici, fattorie didattiche, banco alimentare, gruppi di acquisto solidali

20) la gestione di sportelli e servizi informativi di supporto e sostegno per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o in condizione di disagio anche momentaneo, di incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro e di servizi di qualificazione e riqualificazione, istruzione, orientamento, avviamento all'impiego, counseling, mentoring, tutoring, scouting, di educazione finanziaria e simili, nonché l'organizzazione di stage e tirocini curriculari ed extra-curriculari; di lavori di pubblica utilità e similari;

21) la gestione di servizi di supporto ai Comuni, agli enti locali e ad enti privati in genere, per la gestione di servizi alla persona o altri servizi caratteristici;

22) l'apertura di punti vendita occasionali o permanenti, quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio o conto terzi con scopo ergoterapeutico, riabilitativo, educativo e formativo, per l'integrazione di persone in stato di bisogno;

23) la gestione di sedi da utilizzarsi per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento concernenti le tecniche e le discipline richieste per interventi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, anche con il contributo dell'Unione Europea e di enti pubblici e privati;

24) l'organizzazione e la gestione di attività di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente e di promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, dello studio e della conoscenza della natura, con possibilità di gestire le aree e le strutture destinate a tale finalità, sia in proprio che in convenzione con terzi.

I servizi sopra descritti possono essere prestati, ove necessario, anche presso i luoghi di eventuale temporanea degenza dei soggetti assistiti quali ospedali, case di cura, case di riposo e case di vacanza.

In particolare, quale attività strumentale non prevalente, la Cooperativa potrà produrre, vendere e commercializzare i prodotti che vengono realizzati all'interno dei vari centri e/o servizi gestiti nell'ambito dei progetti socio-assistenziali ed educativi quali, a titolo meramente esemplificativo: prodotti alimentari, prodotti agricoli, somministrazione di alimenti e bevande, prodotti artigianali e simili.

5.3 Inoltre, la Cooperativa potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività che afferiscono alla lettera b) dell'art. 4.1:

1) la produzione e la commercializzazione di prodotti gastronomici, l'attività di ristorazione, pasticceria, vendita di bevande e prodotti ed alimenti tipici, naturali, biologici, e fitoterapici, anche attraverso la gestione di punti vendita o di attività di ristorazione collettiva, commercializzando ciò che viene prodotto in proprio o acquistati da terzi;

2) la gestione di aziende agricole sia in proprio che in affitto ottenute tramite altre modalità previste dalle leggi italiane e comunitarie;

3) l'attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati per conto terzi;

4) le lavorazioni agricole in favore di terzi;

5) l'attività di progettazione, realizzazione e manutenzione e/o custodia di aree verdi pubbliche e private;

- 6) le attività forestali e di ortoflorovivaismo, sia in pieno campo che in ambienti controllati;
- 7) l'attività di allevamento di propri o di altrui animali di interesse zootecnico, comprese le specie di recente introduzione;
- 8) l'attività di compostaggio, recupero ambientale e di prestazione di servizi ambientali;
- 9) la vendita di prodotti ed attrezzature agricole sia propri che di altrui produzione, nonché la vendita di piante, fiori ed oggettistica annessa;
- 10) le attività teatrali, dello spettacolo ed associative in genere, inclusa l'organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, culturali, turistiche, sportive e musicali;
- 11) la promozione, la progettazione e la gestione, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico, nonché di servizi turistici, scolastici e di altro genere finalizzati alla conoscenza e diffusione del patrimonio artistico ed ambientale;
- 12) la promozione di attività sportive ricreative, ricettive e turistiche anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alberghieri, con la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettività tutta
- 13) l'attività di promozione, ricerca e formazione in ambito agricolo e sociale e/o di consulenza agricola e sociale presso altre aziende, singoli, associazioni od enti pubblici;
- 14) le attività edilizie;
- 15) le attività in ambito cimiteriale;
- 16) la gestione di servizi di supporto ai Comuni ed agli enti locali per la gestione di servizi alla persona o di altri servizi caratteristici;
- 17) la produzione, commercializzazione e installazione di manufatti in legno o altri materiali, restauri, decorazioni, arredi e complementi, giochi e giocattoli, porte e infissi, ivi comprese le attività legate all'edilizia e relative attività accessorie e complementari;
- 18) la realizzazione di montaggi, assemblaggi, cernita e confezionamento di componenti e prodotti industriali, meccanici, elettronici o di altro genere.

5.4 La Cooperativa si propone altresì la promozione, lo sviluppo e il finanziamento della cooperazione o comunque di attività di carattere solidaristico. La Cooperativa potrà pertanto svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente, ai medesimi, a condizione che le attività menzionate non divengano prevalenti e con esclusione assoluta delle possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a soggetti in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzati e/o iscritti in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà conservare il suo patrimonio immobiliare, anche qualora non fosse più ritenuto utile od opportuno destinarlo ad ospitare direttamente le attività di cui sopra. La Cooperativa potrà pertanto concedere immobili in locazione a terzi, gestendoli in modo da contribuire al perseguimento dello scopo

sociale.

5.5 Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa può integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture di cooperative, consorzi, enti ed organizzazioni in genere, aventi scopo e finalità analoghe o complementari e ciò anche assumendo partecipazioni in detti soggetti.

5.6

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 del Codice civile, inclusi strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni che prevedano apporti da parte dei sottoscrittori da non imputare a capitale sociale. Potrà inoltre emettere obbligazioni e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specialmente se tali altre imprese svolgono attività analoghe o comunque accessorie alle attività della Cooperativa, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale della Cooperativa come indicato nel presente statuto e comunque con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

5.7

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso i soci iscritti a libro soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta sono disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto delle norme vigenti.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art 6) Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che non avendo, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione, interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne lo scopo, partecipando alle attività sociali. Inoltre, possono essere soci tutti coloro che siano in condizione di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione dell'oggetto della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte e possedute.

Art. 7) Categorie di soci cooperatori

I soci cooperatori appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, anche svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della Legge nr. 381/1991 e successive modificazioni
- b) soci fruitori
- c) soci volontari
- d) soci appartenenti alla categoria speciale.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa, ma comunque in numero mai superiore al limite stabilito dalla legge.

Possono essere altresì soci le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione o comunque di attività a carattere solidaristico.

A qualunque categoria appartengano, nei limiti e con le modalità di legge e del presente statuto i soci cooperatori contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio di impresa e concorrono alla gestione complessiva della Cooperativa, intervenendo nelle scelte concernenti la formazione degli organi sociali e la elaborazione dei programmi di sviluppo.

Art. 8) Soci prestatori

Sono soci prestatori coloro, anche svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della Legge nr. 381/1991 e successive modificazioni, che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento dello scopo sociale, mettendo a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali in rapporto alla tipologia della attività e al volume di lavoro disponibile.

Art. 9) Soci fruitori

Sono soci fruitori coloro che, direttamente e/o indirettamente, usufruiscono a vario titolo dei servizi resi dalla Cooperativa.

Art. 10) Soci volontari

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente a favore della Cooperativa, per fini di solidarietà. Il numero complessivo dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo di tutti i soci.

I diritti e gli obblighi dei soci volontari sono regolati dall'art. 2 della Legge nr. 381/1991.

Art. 11) Categoria speciale di soci

La Cooperativa può istituire la categoria speciale di soci prevista dall'art. 2527, comma terzo del Codice civile, In tale categoria speciale possono essere ammessi, in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale oppure al loro inserimento nell'impresa, le persone fisiche maggiorenni che siano in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non può superare un terzo del numero totale dei soci della Cooperativa (non computandosi i soci sovventori e finanziatori).

La durata della appartenenza del socio alla categoria speciale viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento della ammissione e non può in ogni caso superare i cinque anni.

Per tutto il periodo di appartenenza a detta categoria speciale, i soci non possono essere nominati Amministratori e non hanno diritto di voto alle assemblee ma, salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione, godono di tutti gli altri diritti e sono chiamati a adempiere a tutti gli obblighi stabiliti per i soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, nel rispetto della procedura di recesso disciplinata dall'art. 17 del presente statuto. Quanto alla sua esclusione, costituiscono cause di esclusione anticipata rispetto alla scadenza del periodo di formazione e inserimento, oltre a quelle indicate al successivo art. 18, la ripetuta inosservanza dei doveri inerenti alla formazione e l'insufficiente partecipazione ai momenti formativi e di inserimento organizzati dalla Cooperativa.

Qualora intenda essere ammesso ad una delle categorie di soci cooperatori previste dall'art. 7 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale, almeno tre mesi prima della scadenza del termine fissato al momento

della sua ammissione, deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione, con le indicazioni di cui all'art. 13. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, nel Libro dei Soci. In caso di mancato accoglimento della domanda, spetta al richiedente il diritto di ricorrere alla assemblea, con le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto.

Art. 12) Domicilio dei soci cooperatori

Indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono, per ogni rapporto con la Cooperativa il domicilio dei soci cooperatori è quello risultante dal Libro dei Soci.

Pertanto, ogni comunicazione destinata al singolo socio si intende validamente effettuata se inviata a detto domicilio. Le variazioni del domicilio sono vincolanti per la Cooperativa solo se preventivamente comunicate per iscritto dall'interessato al Consiglio di amministrazione.

Art. 13) Domanda di ammissione

Chiunque intenda essere ammesso ad una delle categorie di soci cooperatori di cui all'art. 7 del presente statuto, deve farne apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione.

Se trattasi di persona fisica, la domanda di ammissione deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, eventuale indirizzo di posta elettronica e attività svolta;
- la categoria di soci alla quale si chiede di essere iscritto;
- i motivi in forza dei quali viene chiesta l'ammissione alla Cooperativa, con specificazione delle modalità con le quali si intende partecipare alla vita della Cooperativa,
- l'entità della quota, in azioni, che intende sottoscrivere;
- l'espressa dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente le norme dello statuto della Cooperativa e dei regolamenti;
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 62 del presente statuto;
- il consenso al trattamento dei propri dati da parte della Cooperativa ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14) Accoglimento o rigetto della domanda di ammissione

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerentemente con lo scopo e l'oggetto sociale della Cooperativa.

Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio di esercizio, gli Amministratori illustrano le ragioni delle deliberazioni assunte con riguardo alla ammissione e al rigetto della domanda di ammissione di nuovi soci.

La deliberazione di ammissione o quella di rigetto sono comunicate per iscritto all'interessato. In caso di accoglimento della domanda, gli Amministratori procedono tempestivamente ad aggiornare il Libro dei Soci; in caso di rigetto, la comunicazione scritta all'interessato deve indicare i motivi alla base di tale decisione e l'interessato ha facoltà di ricorrere, nei successivi sessanta giorni, alla assemblea dei soci, la quale delibera in merito alla prima occasione utile.

Art. 15) Obblighi dei soci cooperatori

I soci cooperatori sono obbligati a:

- a) versare la quota sottoscritta, con le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, nonché l'eventuale sovrapprezzo di cui agli artt. 30 lettera d)

e 31 seguenti;

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni ove approvati e le delibere assunte dall'assemblea e/o dal Consiglio di amministrazione;

c) contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale;

d) non partecipare contemporaneamente, senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione e pena l'esclusione, ad altre società (cooperative e non) e ad associazioni o gruppi che perseguono identici scopi sociali e svolgono attività in concorrenza con quelle della Cooperativa

e) non prestare, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, attività di lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

È ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci prestatori presso cooperative collegate e facenti parte di consorzi o altre aggregazioni ai quali la Cooperativa aderisca.

Art. 16) Perdita della qualità di socio cooperatore e rimborso delle azioni

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, per esclusione e per causa di morte, ovvero per liquidazione o fallimento a seconda che il socio sia persona fisica o persona giuridica.

Nel caso di perdita della qualità di socio l'ammontare del capitale sottoscritto viene rimborsato al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie, per un valore in ogni caso non superiore a quello nominale.

La domanda di rimborso deve essere fatta per iscritto, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dallo scioglimento del rapporto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifica l'insolvenza della Cooperativa, il socio receduto o escluso e gli eredi e i legatari del socio deceduto sono obbligati verso la Cooperativa, nei limiti di quanto ricevuto a titolo di rimborso del capitale.

Art. 17) Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, recede dalla Cooperativa il socio cooperatore che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale
- ne faccia richiesta e ottenga il consenso al recesso da parte del Consiglio di amministrazione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione il Consiglio di amministrazione deve verificare se esistano i motivi che legittimano il recesso e, conseguentemente, accoglierlo o respingerlo. In caso di rigetto, gli Amministratori devono darne comunicazione scritta all'interessato, che, nei sessanta giorni successivi, può fare ricorso all'arbitrato, con le modalità di cui all'art. 62.

Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla data di accoglimento della dichiarazione di recesso. Per quanto riguarda invece i rapporti mutualistici tra socio recedente e Cooperativa, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 18) Esclusione socio

18.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di amministrazione può escludere il socio cooperatore che:

- a) non ottemperi alle disposizioni statutarie, alle disposizioni dei regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, con inadempienze che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto ovvero, limitatamente ai soci prestatori e ai soci appartenenti alla categoria speciale, che ricadano nella previsione di cui alla successiva lettera d);
- b) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa, in particolare non partecipando attivamente alla vita ed all'attività della Cooperativa secondo le modalità indicate nella richiesta di ammissione o rendendosi moroso nel pagamento della quota sottoscritta. In questi casi il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a regolarizzare gli obblighi e i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi sessanta giorni dal detto invito e sempre che il socio rimanga gravemente inadempiente;
- c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa e fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- d) nella esecuzione del rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa, commette mancanze, inadempienze o inosservanze tali da determinare la risoluzione del rapporto stesso per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa in violazione di quanto previsto dal precedente art. 15, lettere d) ed e)
- f) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale oppure abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione
- g) senza giustificato motivo non partecipa per più di tre volte consecutive alle assemblee della Cooperativa.

18.2 L'esclusione dei soci prestatori e dei soci volontari si produce inoltre automaticamente nei seguenti casi:

- a) per il socio prestatore, allorché sia cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa
- b) per il socio volontario, allorché sia cessata in via definitiva l'attività di volontariato precedentemente prestata

Art. 19) Comunicazione in merito al recesso e alla esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli artt. 17 e 18 del presente statuto devono essere comunicate per iscritto e con mezzi che ne assicurino l'avvenuta ricezione all'interessato, il quale ha facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale come indicato al successivo art. 62. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della deliberazione. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della deliberazione resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 20) Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto al rimborso delle azioni interamente liberate. Per esercitare tale diritto, gli eredi o legatari dovranno presentare copia di atto notorio o di altra documentazione idonea ad attestare il loro status di aventi causa.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, nella richiesta di rimborso dovrà essere specificato il nominativo di colui che li rappresenta tutti nei confronti della Cooperativa. In mancanza di indicazione, si applica quanto previsto dall'art. 2347,

secondo comma del Codice civile.

Gli eredi e i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio defunto, su loro richiesta e previa deliberazione in tal senso del Consiglio di amministrazione. Si applica in questo caso quanto previsto dagli art. 13 e 14.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 21) Conferimento e azioni dei soci sovventori

Secondo le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 nr. 59.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui all'art. 30, lettera b) del presente statuto.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta euro e zero centesimi) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a due.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile.

Art. 22) Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio sovventore che intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al socio sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 23) Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse
- c) il termine minimo di durata del conferimento
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori
- e) l'eventuale diritto a indicare uno o più membri del Consiglio di amministrazione e fino ad un terzo dei membri del Collegio sindacale, fatto salvo quanto previsto in favore dei soci finanziatori ai sensi del successivo art. 29
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso

Al socio sovventore possono essere attribuiti nelle assemblee fino ad un massimo di cinque voti, in ragione della quantità di azioni sottoscritte. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente a quelli attribuiti ai soci finanziatori, non possono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, i voti dei

soci sovventori e dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale per perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questi e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dall'emissione dei titoli.

Art. 24) Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni sottoscritte da detti soci sovventori.

Per quanto compatibili con la natura del rapporto e ove non diversamente previsto dal presente titolo o comunque dalla delibera di emissione, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori. Non si applicano in ogni caso le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V SOCI FINANZIATORI

Art. 25) - Soci finanziatori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 del Codice civile.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite: in tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo art. 29. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art. 26) - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta euro e zero centesimi) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 27) - Trasferibilità dei titoli

27.1 In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori, spetta agli altri soci

della Cooperativa, ivi inclusi gli altri soci finanziatori, se esistenti, il diritto di prelazione, in proporzione alla loro partecipazione al capitale della Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione, indicando il prezzo e le condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione, devono far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio finanziatore alienante, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione al capitale della Cooperativa e al medesimo prezzo e condizioni offerte dal terzo; nella proposta di acquisto, il socio deve altresì indicare se intende rendersi acquirente anche della quota parte di azioni rimasta eventualmente inoptata da uno o più degli altri soci. Decorso detto termine di trenta giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, ovvero qualora il diritto di prelazione sia stato esercitato solo per parte delle azioni e senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo in merito al gradimento da parte del Consiglio di amministrazione. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro sessanta giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione.

27.2 In aggiunta a quanto previsto all'art. 27.1 precedente, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. A tal fine, nella comunicazione della intenzione di alienazione il socio finanziatore deve fornire ogni necessaria informazione circa il terzo acquirente.

Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio finanziatore dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore, sempre che siano state rispettate le disposizioni previste dall'art. 27.1 precedente in materia di prelazione, è libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel Libro dei Soci il nominativo dell'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega il gradimento il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito che sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni offerte dal socio finanziatore alienante. In difetto, quest'ultimo ha diritto di recedere dalla Cooperativa ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 29.2.

Art. 28) - Modalità di emissione delle azioni dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'art. 40, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale soprapprezzo ai sensi dell'art. 2439 del Codice civile, tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili. Nella deliberazione devono essere precisati anche i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione agli altri soci della Cooperativa, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile, come modificato dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003 nr. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 del Codice civile.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini della eventuale emissione dei titoli.

Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 27.1 e 27.2.

Art. 29) - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

29.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- a) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori, anche qualora l'assemblea deliberi di non distribuire dividendi ai soci, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- b) che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni al capitale di tutti gli altri soci;
- c) che, in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto alle azioni degli altri soci, per l'intero valore nominale, l'eventuale soprapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale, nonché per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione, ogni azione attribuisce un voto su ogni argomento oggetto di delibera in sede di assemblea. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro il limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

E' riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di un amministratore e/o di un sindaco effettivo e di uno supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o

di sindaci nominati dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori e sindaci complessivamente nominati.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

29.2 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

a) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro trenta giorni dalla richiesta;

b) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a tre anni o superiore a dieci anni, secondo quanto previsto dalla delibera di emissione;

c) in caso venga accertata la responsabilità amministrativa della Cooperativa ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, derivante dalla commissione di reati da parte dei soggetti di cui al citato decreto

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite.

Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica di recesso da parte del Consiglio di amministrazione della Cooperativa. A seguito del recesso, il rimborso o riscatto dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 2437 del Codice civile e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale più la rivalutazione più eventuali riserve divisibili, nel rispetto dei privilegi previsti per il socio finanziatore, entro novanta giorni dalla comunicazione del recesso.

Le azioni di finanziamento possono essere riscattate dalla Cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione e alle condizioni ivi indicate. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dai soci finanziatori ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

TITOLO Vbis

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 29bis (Emissione)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la Cooperativa può emettere, ai sensi degli artt. 2526 e 2346, sesto comma, del Codice civile, strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, dotati dei diritti di cui ai successivi articoli del presente statuto.

Tali strumenti finanziari partecipativi sono privi del diritto di voto.

Gli apporti dei sottoscrittori di tali strumenti finanziari non sono in alcun caso imputati a capitale sociale ed in ogni caso non conferiscono il diritto di voto in assemblea.

Gli apporti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura crediti, e sono rappresentati da strumenti finanziari nominativi, diversi dalle azioni, del valore di Euro 500,00 ciascuno. Tali strumenti finanziari sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente statuto.

L'importo minimo di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente

titolo è stabilito in Euro 10.000,00.

In sede di emissione, ai soci della Cooperativa non spetta il diritto di opzione sugli strumenti finanziari di cui al presente titolo.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere materialmente i titoli.

Art. 29ter (Trasferibilità)

Gli strumenti finanziari di cui al presente titolo possono essere trasferiti, in tutto o in parte, esclusivamente ad altri possessori dei medesimi titoli ovvero ai soci della Cooperativa, ferma, in ogni caso, l'autorizzazione al trasferimento da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 29quater (Diritti amministrativi)

I possessori degli strumenti finanziari partecipativi di cui al presente titolo hanno diritto di nominare un componente del Consiglio di amministrazione o un componente dell'organo di controllo, nonché un liquidatore in caso di scioglimento.

Tale nomina verrà effettuata in sede di assemblea mediante votazione separata.

Il componente del Consiglio di amministrazione nominato su designazione dei possessori degli strumenti finanziari di cui al presente titolo svolge altresì le funzioni di rappresentante comune come previsto dall'art. 2541 del Codice civile nonché dal successivo articolo 29octies del presente statuto.

Art. 29quinquies (Remunerazione annuale)

Gli strumenti finanziari di cui al presente titolo danno diritto ad una remunerazione complessiva annuale determinata dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'articolo 2514 del Codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 29sexies (Durata e liquidazione)

Il possessore degli strumenti finanziari di cui al presente titolo può chiederne il rimborso decorsi tre anni dalla sottoscrizione o il maggior termine indicato nella delibera di emissione, oppure quando si sia avuta violazione dei diritti ad esso spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro trenta giorni dalla richiesta, o ancora nel caso in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della Cooperativa ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, derivante dalla commissione di reati da parte di soggetti di cui al citato decreto.

Il rimborso deve essere richiesto con preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla scadenza.

In caso di mancata richiesta di rimborso la durata dei titoli è prorogata di anno in anno.

E' in ogni caso facoltà del Consiglio di amministrazione, decorsi tre anni dalla sottoscrizione, di effettuare il rimborso indipendentemente dalla richiesta del socio.

La liquidazione avverrà al valore nominale di sottoscrizione.

Il rimborso dei relativi apporti è subordinato al previo soddisfacimento dei creditori sociali.

Art. 29septies (Partecipazione alle perdite)

In caso di perdite di bilancio, queste incideranno sugli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari di cui al presente titolo solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale versato dai soci cooperatori di cui al Titolo III, dai soci sovventori di cui al Titolo IV, e dai soci finanziatori di cui al Titolo V, nonché le altre riserve esistenti nel patrimonio sociale; tali apporti, confluenti

in una riserva speciale indisponibile, sono pertanto postergati nella partecipazione alle perdite rispetto al capitale posseduto dei soci operatori di cui al Titolo III dai soci sovventori di cui al Titolo IV e dai soci finanziatori di cui al Titolo V.

Art. 29octies (Assemblea speciale)

In caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari di cui al presente titolo, le deliberazioni sulle materie indicate dall'articolo 2541 del Codice civile sono riservate all'assemblea speciale di categoria disciplinata da tale disposizione. In caso contrario, le determinazioni su tali materie sono assunte direttamente dall'unico possessore, il quale è altresì legittimato all'esercizio dei diritti che tale somma riserva al rappresentante comune.

Qualora, per la pluralità dei possessori, si faccia luogo all'assemblea speciale, questa è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ogniqualvolta lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori.

Le deliberazioni dell'assemblea speciale sono adottate a maggioranza dei presenti, attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni titolo posseduto.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui articolo 2421, numeri 1) e 3), del Codice civile e ottenerne estratti; può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale di categoria e tutela gli interessi dei possessori dei titoli nei confronti della Cooperativa.

**TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE**

Art. 30) Patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni il cui valore nominale unitario minimo e massimo corrisponde a quello fissato dalla legge. Nessun socio può essere titolare di tante azioni il cui valore complessivo sia superiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e dai soci finanziatori, che costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale e dalla riserva straordinaria, formate con gli utili di cui al successivo art. 34;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 31 seguente e da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci o per legge;
- e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci sovventori o dei soci finanziatori diversi dai soci operatori
- f) dalla riserva speciale indisponibile formata dagli apporti dei possessori degli strumenti finanziari partecipativi

Tutte le riserve previste dal presente articolo sono indivisibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della Legge 16 dicembre 1977 nr. 904, di modo che è esclusa la possibilità di distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 31) Sovrapprezzo

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, il socio che richiede l'ammissione alla Cooperativa può essere tenuto al versamento di un sovrapprezzo, il cui importo è stabilito dall'assemblea.

Le modalità ed i termini per il versamento di detto sovrapprezzo sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 32) Emissione dei certificati azionari e trasferimento delle azioni

Ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile la Cooperativa esclude l'emissione dei certificati azionari.

Le azioni non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione.

Le quote riservate ai soci sovventori e ai soci finanziatori sono trasferibili a terzi subordinatamente all'espreso gradimento, nei confronti dell'acquirente, da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 33) Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

L'assemblea chiamata ad approvare il bilancio deve essere convocata, con le modalità di cui all'art. 37, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il più ampio termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 34) Destinazione dell'utile dell'esercizio

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla distribuzione degli utili di gestione, fermi restando i seguenti criteri:

- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) degli utili netti deve essere destinata alla riserva legale;

- una quota dagli utili netti deve essere destinata al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della Legge nr. 59/1992.

L'utile netto che residua dopo le attribuzioni di cui sopra potrà essere destinato, in base alla delibera assembleare:

- a remunerazione del capitale sottoscritto dai soci finanziatori nei limiti previsti dalla delibera di emissione e comunque per importo non superiore a quanto previsto dalla normativa in materia di cooperative a mutualità prevalente;

- a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della Legge nr. 59/1992;

- ad eventuale ristorno ai soci operatori, nei limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 35;

- ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dalle norme in vigore per le cooperative a mutualità prevalente;

- a riserva straordinaria.

Art. 35) Ristorni

In sede di redazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di amministrazione apposta a conto economico somme a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e dei soci appartenenti alla categoria speciale, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e conformemente a quanto previsto da apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 39, numero 4) e con le maggioranze ivi previste. Tale regolamento definisce tra l'altro i criteri per determinare l'ammontare complessivo dei ristorni e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

Sulla base di quanto previsto da periodo precedente l'assemblea che approva il bilancio delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante

erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio o ancora sotto forma di attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VII

ASSEMBLEA - ORGANO AMMINISTRATIVO - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 36) Organi della Cooperativa

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea, che rappresenta l'universalità dei soci
- b) il Consiglio di amministrazione
- c) l'organo di controllo

Art. 37) Tipologia e modalità di convocazione delle assemblee

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie a seconda delle materie poste all'ordine del giorno.

Esse sono convocate dal Consiglio di amministrazione in Italia e con avviso da spedire almeno otto giorni prima a ciascun socio, agli Amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale, se nominato, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica. A tal fine, l'indirizzo dei soci, si intende quello risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora dell'assemblea e può prevedere anche una seconda convocazione. Devono inoltre essere indicate le materie poste all'ordine del giorno.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono altresì presenti e informati della riunione tutti gli Amministratori e, se nominati, tutti i Sindaci effettivi in carica, senza che alcuno si opponga alla trattazione di uno o più argomenti proposti all'ordine del giorno.

Art. 38) Particolari modalità di tenuta dell'assemblea

È altresì validamente riunita l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, che si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati tra loro, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario o al notaio verbalizzante di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati, a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il segretario o notaio verbalizzante.

Art. 39) Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio, la destinazione degli utili e la ripartizione dei ristorni in conformità ai criteri di cui agli art. 34 e 35 del presente statuto;
- 2) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'eventuale emolumento;

- 3) nomina i Sindaci, il revisore contabile o la società di revisione e ne stabilisce il compenso;
- 4) approva i regolamenti interni,
- 5) delibera sulle responsabilità di Amministratori e Sindaci;
- 6) delibera sulle domande di ammissione non accolte;
- 7) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, lettera e) della Legge 3 aprile 2001 nr. 142;
- 8) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori e ai soci finanziatori, stabilendone gli importi e le caratteristiche di cui ai precedenti artt. 23 e 28.

L'assemblea ordinaria delibera inoltre su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno due volte all'anno nel rispetto dei tempi stabiliti dall'art. 33.

Art. 40) Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

- 1) delibera sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della Cooperativa
- 2) delibera in merito alle modifiche dello statuto
- 3) delibera in merito allo scioglimento della Cooperativa
- 4) nomina i liquidatori e conferisce agli stessi i relativi poteri, stabilendone il compenso
- 5) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, stabilendone gli importi e le caratteristiche ai sensi del precedente art. 28
- 6) delibera sull'emissione degli strumenti finanziari partecipativi, stabilendone gli importi e le caratteristiche ai sensi del precedente art. 29bis

L'assemblea straordinaria delibera inoltre su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 41) Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire alla assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci alla data dell'adunanza. Il diritto di voto spetta però ai soli soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni, a condizione che siano in regola con i versamenti nei confronti della Cooperativa, a qualunque titolo dovuti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore complessivo e il numero delle azioni possedute, fermo restando l'eventuale maggior numero di voti spettanti ai soci sovventori e finanziatori nei limiti di legge e secondo le modalità stabilite nel regolamento di emissione delle rispettive azioni. In ogni caso alla totalità dei soci sovventori e finanziatori spetta un massimo di voti pari ad un terzo dei voti di tutti i soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

Art. 42) Rappresentanza in assemblea

Il socio che, per qualsiasi motivo, è impossibilitato ad intervenire personalmente all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può farsi rappresentare da altro socio, purché quest'ultimo abbia diritto di voto.

La delega deve essere data per iscritto e può essere rilasciata anche per le eventuali successive convocazioni dell'assemblea. Essa è sempre revocabile, non ostante ogni patto contrario.

La stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Non può essere delegato a rappresentare altri soci il socio appartenente alla categoria speciale, il socio amministratore, sindaco o revisore contabile.

Art. 43) Costituzione e quorum deliberativi

43.1 In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci che hanno diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati per delega e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

43.2 L'assemblea straordinaria, sia in prima che nelle successive convocazioni, è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci che hanno diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

43.3 Per l'approvazione o le successive modifiche dei regolamenti e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure par farvi fronte di cui all'art. 6 comma primo, lettera d) della Legge nr. 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori presenti in proprio o per delega, all'assemblea medesima.

Art. 44) Svolgimento dell'assemblea e modalità di voto

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, da uno dei Vice-Presidenti o da altra persona indicata dall'assemblea stessa, a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati. L'assemblea designa altresì il segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea, l'identificazione dei soci presenti e le modalità e i risultati delle votazioni sono fatti constare da un verbale, redatto dal segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal presidente dell'assemblea. Nel verbale devono anche essere riassunte, su richiesta degli interessati, le dichiarazioni dei soci, se pertinenti all'ordine del giorno. Nei casi di legge ovvero quando il presidente dall'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, che sostituisce a tutti gli effetti il segretario.

Le votazioni si fanno per alzata di mano ovvero per appello nominale, qualora ne faccia domanda almeno un quinto dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Art. 45) Il Consiglio di amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri.

Salvo quanto previsto dall'art. 29quater, tutti gli Amministratori debbono essere soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; inoltre, sia all'atto della nomina che successivamente, l'assemblea può assegnare agli Amministratori un compenso annuale in misura fissa, nonché una indennità per la cessazione della carica, che sarà accantonata dalla Cooperativa su base annua.

Gli Amministratori sono sempre revocabili da parte dall'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. All'Amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

I membri del Consiglio di amministrazione sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni.

Il Consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge al suo interno, quando non indicati dall'assemblea, il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, che

svolgono le funzioni ed hanno le attribuzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 46) Cause di ineleggibilità

Non possono essere nominati a comporre il Consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono, coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge ed inoltre coloro che ricoprono l'incarico di amministratore, con poteri di gestione, in altre dieci o più società o enti di qualunque tipo.

Art. 47) Durata della carica e sostituzione degli Amministratori

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, ma in ogni caso per non più di tre esercizi. I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Se, nel corso di un esercizio, vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione con deliberazione presa con la presenza di almeno due terzi degli Amministratori in carica, a maggioranza assoluta dei voti e previo parere positivo vincolante del Collegio sindacale, se nominato. I nuovi Amministratori così nominati durano in carica fino alla prima assemblea ordinaria e, se confermati da questa, scadono insieme a tutto il Consiglio di amministrazione. Se viene invece meno la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea, gli Amministratori rimasti in carica o, in caso di loro assenza o inerzia, il Collegio sindacale, se nominato, oppure il socio più diligente, devono convocare l'assemblea ordinaria entro trenta giorni, affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Per quanto qui non diversamente specificato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del Codice civile.

Art. 48) Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo esso:

- a) deve redigere il bilancio di esercizio e i relativi documenti, avendo altresì cura di indicare, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo sociale e le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- b) convoca l'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni della stessa;
- c) delibera la partecipazione ad aste pubbliche e a licitazioni private, agli appalti e alle trattative private, con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi e di determinare prezzi e condizioni di pagamento, stipulando i relativi contratti;
- d) stipula tutti gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni genere, inerenti alla attività della Cooperativa;
- e) conferisce procura per singoli atti o categorie di atti;
- f) assume e licenzia il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- g) delibera in merito alla adesione della Cooperativa ad enti e organismi privati, purché detta adesione sia compatibile con lo scopo della Cooperativa;
- h) istituisce succursali, agenzie e uffici;
- i) delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, in conformità ai criteri indicati nel presente statuto;
- j) delibera in merito all'impiego dei fondi sociali e a tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare;
- k) definisce i programmi dell'attività sociale, nominando, se del caso, direttori tecnici e coordinatori.

Il Consiglio di amministrazione può altresì transigere e compromettere la Cooperativa in arbitrati amichevoli; può concedere pegni e fideiussioni, può consentire iscrizioni, trascrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche, anche senza la estinzione del relativo credito garantito o intimato e qualsiasi altra annotazione ipotecaria; può rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti conservatori da ogni responsabilità; può inoltre compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e ogni altro ufficio, sia pubblico che privato.

Art. 49) Delega dei poteri

Fatte salve le limitazioni di legge, il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più Amministratori parte delle proprie attribuzioni, determinandone le modalità di esercizio.

Art. 50) Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce sia presso la sede della Cooperativa sia altrove, in Italia o all'estero, ogni qual volta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni 180 (centottanta) giorni, per esaminare il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggior rilievo poste in essere dagli Amministratori delegati.

Art. 51) Avviso di convocazione

Nell'avviso scritto di convocazione, da inviarsi a ciascun Amministratore e a ciascuno Sindaco effettivo, se nominato, via lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima e, in caso di urgenza, via lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione, deve essere indicata la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio di amministrazione alle quali intervengano tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati e qualora nessuno dei presenti eccepisca carenza di informazioni sugli argomenti trattandi.

Art. 52) Quorum

Par la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e devono constare da processo verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione, se presente. Le votazioni sono palesi. L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dalla riunione al momento della deliberazione.

Art. 53) Particolari modalità di tenuta del Consiglio di amministrazione

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e ove pure deve trovarsi il segretario, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Art. 54) Particolari modalità di assunzione delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione può decidere anche mediante consultazione

scritta o consenso espresso per iscritto, a maggioranza assoluta dei membri. Spetta a ciascun Amministratore la facoltà di promuovere la decisione, inviando agli altri Amministratori e ai Sindaci effettivi, se nominati, il testo della delibera da adottare o della proposta su cui esprimersi e ciò a mezzo raccomandata o messaggio di posta elettronica.

Le risposte devono essere inviate non oltre dieci giorni dalla ricezione e devono essere comunicate dal Presidente del Consiglio di amministrazione a tutti gli Amministratori e ai Sindaci effettivi, se nominati, entro i dieci giorni successivi, a mezzo raccomandata o messaggio di posta elettronica. La mancata risposta scritta nei termini sopra indicati vale come non approvazione del testo della delibera o della proposta.

Art. 55) Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta anche agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe ad essi conferite.

Art. 56) – Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o comunque se nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L'emolumento annuo dei Sindaci effettivi è determinato dall'assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata in carica.

Al Collegio sindacale può essere attribuito dall'assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso il Collegio sindacale deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La partecipazione dei Sindaci effettivi alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolarne lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati delle votazioni
- che sia consentito al Sindaco effettivo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e il sindaco effettivo incaricato della verbalizzazione, al quale spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 57) - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 56 precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di

revisione per l'intera durata dell'incarico, che è pari a tre esercizi.

TITOLO VIII REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 58) Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del Codice civile la Cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 59) Scioglimento e liquidazione della Cooperativa

Nel caso di scioglimento della Cooperativa per qualsiasi causa, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 60) Devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci finanziatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 34 e a pagamento dei dividendi eventualmente deliberati e ancora non corrisposti;
 - a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 34 e a pagamento dei dividendi eventualmente deliberati e ancora non corrisposti;
 - a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 34 e a pagamento dei dividendi eventualmente deliberati e ancora non corrisposti
- al Fondo Mutualistico per lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della Legge nr. 59/1992

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 61) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applica la disciplina speciale di cui alla Legge nr. 381/1991 e successive modificazioni, nonché la disciplina generale dettata per le cooperative dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2519 del Codice civile, trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Art. 62) Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli artt. 838bis e seguenti del Codice di procedura civile, salvo che non sia previsto

l'intervento del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la Cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, dai componenti dell'organo di controllo e dai liquidatori, o nei loro confronti

La clausola arbitrale di cui sopra è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte di nuovi soci. Anche l'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, di componente dell'organo di controllo e di liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola arbitrale.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore pari o inferiore ad Euro 250.000,00 (duecento cinquanta mila euro e zero centesimi);

b) tre, per le controversie di valore superiore ad Euro 250.000,00 (duecento cinquanta mila euro e zero centesimi)

c) nel numero di volta in volta deciso dal Consiglio della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per le controversie di valore indeterminabile.

Ai fini di cui sopra, il valore della controversia è determinato tenendo conto della domanda di arbitrato, secondo i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura civile.

L'arbitro o gli arbitri sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, scegliendo tra gli esperti di diritto e di settore. In difetto di designazione, esso o essi sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della Cooperativa alla data di proposizione della domanda di arbitrato.

Anche quando concerne i rapporti tra i soci, la domanda di arbitrato deve essere comunicata alla Cooperativa, fermo restando il disposto dell'art. 838ter del Codice di procedura civile.

L'arbitro o gli arbitri decidono secondo diritto e il loro giudizio è impugnabile anche a norma dell'art. 838quater del Codice di procedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto del giudizio arbitrale sia la validità delle deliberazioni assembleari.

L'arbitro o gli arbitri decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima costituzione, salvo che non chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, ottenibile per una sola volta nei casi previsti dall'art. 838ter del Codice di procedura civile nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura arbitrale è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del principio del contraddittorio. L'arbitro o gli arbitri devono però fissare in ogni caso almeno una udienza di trattazione.

Le spese dell'arbitrato sono anticipate da tutte le parti coinvolte in misura paritaria, con il vincolo di solidarietà previsto dall'art. 35, numero 3 del Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Al termine dell'arbitrato, le spese sono interamente a carico della parte soccombente,

ovvero divise in misura paritetica tra più parti soccombenti.

F.to ANNAMARIA ELENA LODI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA